



COMUNE DI CEFALÙ

PROVINCIA DI PALERMO



P.I.: 00110740826 Internet: <http://www.comune.cefalu.pa.it> C.so Ruggero 139/B - 90015

REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL UFF. STAFF SEGRETARIO-UNITA' ORGANIZZ. DI COORDIN.

COPIA DELLA DETERMINAZIONE N. 28 DEL 29-03-2022

Registro Generale N. 832 del 29-03-2022

Oggetto: Modifica degli elenchi degli ammessi e dei non ammessi alla procedura concorsuale per la copertura di un posto di istruttore amministrativo ,riservato alle categorie protette , approvati con determinazione n.21 del 21.03.2022

CIG:

IL Segretario Generale

Richiamata la propria determinazione n. 21 del 21.03.2022, con cui venivano approvati gli elenchi degli ammessi e dei non ammessi alla procedura concorsuale per l'assunzione di un istruttore amministrativo;

Dato atto che in autotutela la scrivente ha ritenuto doveroso procedere a riesaminare tutte le domande pervenute ed in particolare quelle dei concorrenti che sono stati esclusi dalla procedura con la citata determinazione, alla luce di alcuni approfondimenti resisi necessari in fase di riesame di altre procedure concorsuali;

Atteso che per due casi di esclusione si è fatto riferimento alla mancanza di alcuni aspetti formali , come la firma su alcuni documenti richiesti pena l'esclusione;

Ritenuto che se è pur vero che il bando di concorso costituisce lex specialis e come tale deve essere rispettato ed osservato in ogni suo punto, e come tale le cause che comportano l'esclusione devono essere tutte prese in considerazione è, altresì, vero che è possibile in alcuni casi specifici valutare il perseguimento della ratio della lex specialis;

Vedasi in tal senso la Sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, n. 3685 del 24 agosto 2016, secondo cui la ratio del principio di diritto non è quella di "punire" una distrazione (che tale è quella di chi dimentica di apporre una sottoscrizione alla domanda di partecipazione compilata); la ratio è invece quella di assicurare l'Amministrazione sulla provenienza dell'atto, e sulla riferibilità della domanda a chi ne appare l'autore (al fine di evitare il progredire di una procedura di selezione concorsuale certamente inutile, laddove la domanda non sia stata effettivamente compilata dall'apparente autore).

Il giudice continua dicendo che occorre verificare la persistenza della volontà dell'autore della domanda di partecipare alle prove.

Occorre cioè verificare che tutte le esigenze generali individuate (riferibilità della domanda al concorrente; responsabilizzazione sulla serietà della partecipazione; autodichiarazione e responsabilizzazione sulla veridicità dei contenuti della domanda di partecipazione stessa) risultino pienamente soddisfatte.

Considerato, inoltre, che nelle fattispecie che ci interessano la mancanza di firme in alcuni e non in tutti i documenti allegati alla domanda o altri elementi formali nelle domande esaminate sono altresì sanabili per intervento del legislatore e precisamente:

- Art. 38 del D.p.r. 445 del 2000 e s.m.i. - *Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze-*

1. *Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica.*

2. *Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica ivi comprese le domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione, a qualsiasi titolo, in tutte le pubbliche amministrazioni, o per l'iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti presso le pubbliche amministrazioni, sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.*

3. *Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. La copia dell'istanza sottoscritta dall'interessato e la copia del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59.*

- Art. 65 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. - *Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica.-*

1. *Le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide:*

a) *se sottoscritte mediante una delle forme di cui all'articolo 20;*

b) *ovvero, quando l'istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), la carta di identità elettronica o la carta nazionale dei servizi;*

(lettera così modificata dall'art. 24, comma 1, lettera g), legge n. 120 del 2020)

b-bis) *ovvero formate tramite il punto di accesso telematico per i dispositivi mobili di cui all'articolo 64-bis;*

(lettera introdotta dall'art. 24, comma 1, lettera g), legge n. 120 del 2020)

c) *ovvero sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d'identità;*

c-bis) *ovvero se trasmesse dall'istante o dal dichiarante dal proprio domicilio digitale iscritto in uno degli elenchi di cui all'articolo 6-bis, 6-ter o 6-quater ovvero, in assenza di un domicilio digitale iscritto, da un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal Regolamento eIDAS. In tale ultimo caso, in assenza di un domicilio digitale iscritto, la trasmissione costituisce elezione di domicilio digitale speciale, ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 4-quinquies, per gli atti e le comunicazioni a cui è riferita l'istanza o la dichiarazione. Sono fatte salve le disposizioni normative che prevedono l'uso di specifici sistemi di trasmissione telematica nel settore tributario.*

(lettera modificata dall'art. 24, comma 1, lettera g), legge n. 120 del 2020, poi dall'art. 38, comma 2, lettera d), della legge n. 108 del 2021)

Ritenuto, pertanto, alla luce del principio sancito dal Consiglio di Stato con la citata sentenza n. 3685/2016 e del combinato disposto delle citate disposizioni di legge, di poter modificare i provvedimenti di esclusione laddove nella domanda o in alcuni degli allegati alla domanda vengano rispettati almeno uno degli elementi indicati dalla legge per l'identificazione certa del concorrente e delle sue dichiarazioni, così come sancito dal Consiglio di Stato;

Dato atto che, invero, restano confermati i provvedimenti di esclusione che non ricadano nella citata fattispecie e siano carenti di elementi sostanziali, come la mancanza dei requisiti richiesti, come ad esempio il titolo di studio o l'assenza della domanda o altri documenti richiesti pena l'esclusione; Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

1. Di approvare la premessa e per farne parte integrante sostanziale della presente, quale sua parte motiva;
2. Di modificare gli elenchi degli ammessi e dei non ammessi, a seguito del riesame posto in essere con il presente provvedimento (Allegati 1 e 2);
3. Di confermare a tutti gli effetti di legge la determinazione n. 21 del 21.03.2022 in ogni suo punto, fatta eccezione per gli elenchi allegati alla stessa, che con la presente vengono modificati;
4. Di dare atto che ai candidati riammessi verrà notificata idonea comunicazione.

Il Responsabile del Procedimento

F.to

Il Segretario Generale

F.to DOTT.SSA MARIA ROSARIA SERGI
(Sottoscritto in originale con firma originale)

Parere del Responsabile del Settore in ordine alla Regolarità Tecnica

Si esprime parere **Favorevole** in ordine alla Regolarità Tecnica della Determinazione concernente l'oggetto: Modifica degli elenchi degli ammessi e dei non ammessi alla procedura concorsuale per la copertura di un posto di istruttore amministrativo ,riservato alle categorie protette , approvati con determinazione n.21 del 21.03.2022

Cefalù, li 29-03-2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to DOTT.SSA SERGI MARIA ROSARIA

(Sottoscritto in originale con firma originale)

ESTREMI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO ON LINE

Si attesta che la presente determinazione n. **832** del **29-03-2022** viene pubblicata all'albo pretorio on line dell'ente per 15 giorni al n. **1175** consecutivi con decorrenza dal **29-03-2022**.

Il Resp.le della Pubblicazione

F.to

(Sottoscritto in originale con firma originale)

Allegato 1 alla determinazione n. 28 del 29.03.2022 elenco ammessi
concorso istruttore amministrativo

#	Nome	PROTOCOLLO	Data
1	Pantano Sara	1458	12.01.22
2	Corso Vincenza	1586	13.01.22
3	Greco Deborah	1851	14.01.22
4	Faraci Giuseppe	2902	20.01.22
5	Marino Biagio	2917	20.01.22
6	Glorioso Cinzia	2995	20.01.22
7	Indelicato Gabriele	3095	20.01.22
8	Messina Tiziana	3122	20.01.22
9	Buttitta Antonino	3141	20.01.22
10	Centineo Annamaria	3211	21.01.22
11	Miceli Antonino	3450	24.01.22
12	Tripoli Gianfranco	3460	24.01.22
13	Pollarà Giuseppe	3475	24.01.22
14	Ferrante Valeria	3486	24.01.22
15	Chirizzi Alberto	3527	24.01.22
16	Salemi Maria Concetta	3618	24.01.22
17	Federico Francesco	3620	24.01.22
18	Ciaccio Daniele	3766	25.01.22
19	Cimino Vincenzo	3786	25.01.22
20	Pusateri Fabio	3925	25.01.22
21	Gentile Gianfranco	4181	26.01.22
22	Tarsia Rosario	4319	26.01.22
23	Di Fatta Francesco Paolo	4332	26.01.22
24	Barravecchia Vincenzo	4344	27.01.22
25	Biondolillo Giovanni	4480	27.01.22
26	Scardina Silvia	4535	27.01.22

27	Catalanotto Ivana	4614	27.01.22
28	Piscitello Lucia	4748	28.01.22
29	Rajmondi Roberto	4764	28.01.22
30	Cammarata Gioacchino	4775	28.01.22
31	Fiasconaro Monia	4782	28.01.22
32	Di Marco Giuseppe	4809	28.01.22
33	Scaccia Salvatore	4869	28.01.2022
34	Macaione Rosita	4976	31.01.22
35	Dimarco Santo	4982	31.01.22
36	Giordano Pietro	4990	31.01.22
37	Quagliana Santi	4993	31.01.22
38	Provenza Mariagrazia	5011	31.01.22
39	Montevago Rosanna	5015	31.01.22
40	Chiricò Agostino	5020	31.01.22
41	Mendola Anna Maria	5021	31.01.22
42	Fragale Giacomo	5023	31.01.22
43	Smiriglia Valentina	5063	31.01.22
44	Bellomo Aldo	5079	31.01.22
45	Franco Antonella	5114	31.01.22
46	Ciresi Giuseppe	5202+5207	31.01.22
47	Concialdi Nicasia	5253	31.01.22
48	Scannella Michela	5337	31.01.22
49	Rinaudo Salvatore	5378	31.01.22
50	Di Caro Tiziana Maria Rosa	5429	31.01.22
51	Lo Bosco Giuseppe	5433	31.01.22
52	La Rosa Giuseppe	5511	01.02.22
53	Vitrano Stefano	5534	01.02.22

ALLEGATO 2

ELENCO NON AMMESSI CONCORSO PUBBLICO UN POSTO DI CAT. C – ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO – A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO. RISERVATO A SOGGETTI ISCRITTI NEGLI ELENCHI DEL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO DI CUI ALLA LEGGE 68/99.MODIFICATO CON DETERMINAZIONE N. 28 DEL 29.03.22

- 1) SILIGATO SALVATORE – PROT. NN. 807 E 814 DEL 10/01/2022
- 2) GRISANTI STEFANIA- PROT. N. 2914 DEL 20/01/2022
- 3) MACELI GABRIELE- PROT. N. 3513 DEL 24/01/2022
- 4) CONIGLIARO ROSANNA – PROT. N. 4538 DEL 27/01/2022

